

COMUNE DI PATU'

PARERE N. 13 DEL 20.12.2018

OGGETTO : PARERE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO.

La sottoscritta Dott.ssa Mery Turco, revisore unico del Comune di Patù nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n.02 dell'1.03.2018.

Visti

- l'art. 5, comma 3 del C.C.N.L. 01.04.1999, come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004 recante "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori ... A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";
- l'art. 40 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 54 del D.Lgs. n.150/2009 recante:
 - **al comma 3-quinquies** "... le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile";
 - **al comma 3 sexies** ".. a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1";
- l'art. 40 bis del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti 2 dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non

compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;

preso atto che l'Ente per il 2018

- ha rispettato gli obblighi di riduzione della spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/06 e di pareggio di bilancio;

rilevato che dalla documentazione esaminata emerge un fondo per l'anno 2018, così quantificato, nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge:

- un fondo per l'anno 2018 pari a € 41.450,00 così costituito nel rispetto del limite dell'anno:
 - per € 36.141,00 parte stabile;
 - per € 5.905,00 parte variabile;
 - € 596 decurtazione anni precedenti;
- poiché il fondo per le risorse decentrate 2018, così come calcolato, consente di rispettare i limiti in tema di contenimento della spesa

certifica

la compatibilità dei costi dell'ipotesi di Accordo Decentrato in oggetto con i vincoli di bilancio in quanto sussiste:

- la copertura finanziaria negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo;
- il rispetto dei vincoli finanziari in materia di spesa del personale di cui al comma 557 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006;
- il rispetto dei limiti di cui all'art. 9 del L. 122/10.

San Vito dei Normanni, 20.12.2018

Revisore Unico - Mery Turco

